

TI_GERICHTE 52.2002.201 vom 7. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.201

FR: TI_GERICHTE 52.2002.201 du 7 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.201 del 7 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.06.2002 52.2002.201 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.06.2002 52.2002.201 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.06.2002 52.2002.201

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00201 Lugano 7 giugno 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Werner Walser, impedito segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 8 maggio 2002 della _____ contro la decisione 18 aprile 2002 del municipio di _____, che delibera alla ditta _____ la fornitura dell'arredamento mobile della _____; viste le risposte: - 27 maggio 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA); - 27 maggio 2002 della _____; - 29 maggio 2002 del municipio di _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il _____ il municipio di _____ ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP, per la fornitura dell'arredamento mobile della _____ (FU n. _____ pag. _____); che alla posizione 321.300 (pag 7) il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare "le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti con tributi di legge: · AVS/AI/IPG · Assicurazione infortuni SUVA o istituto analogo · Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia · Cassa pensione (LPP) · Contributi professionali (Associazione, Commissione paritetica o sindacato) · Imposte alla fonte · Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato", avvertendo, in particolare, che "la mancata presentazione, con l'offerta, anche di un solo documento richiesto comporta l'immediata esclusione della stessa dal concorso"; che al concorso hanno partecipato 15 ditte, fra cui la _____ con un'offerta di fr. 177'944.30; che il verbale di apertura delle offerte non ha rilevato alcuna lacuna in punto alla sufficienza formale delle offerte pervenute; che l'11 aprile 2002 l'Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA) ha espresso preavviso favorevole ad una delibera alla _____ (offerta 154'389.85) od alla _____ (offerta fr. 160'110.95); che lo stesso ufficio ha invece proposto l'esclusione di 8 offerte, fra cui quella della ricorrente, siccome priva delle dichiarazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali; che con decisione 18 aprile 2002 il municipio ha deliberato la fornitura alla ditta _____, escludendo l'offerta della _____ siccome sprovvista delle dichiarazioni summenzionate; che contro questa decisione la _____ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; che l'insorgente sostiene di aver allegato all'offerta la documentazione richiesta dal capitolato; a sostegno della sua tesi

produce i seguenti documenti: - dichiarazione 7 dicembre 2001 della Cassa compensazione AVS del Canton _____ comprovante il puntuale pagamento dei contributi AVS / AI; - dichiarazione 10 dicembre 2001 della _____, attestante il puntuale pagamento dei premi dell'assicurazione infortuni e perdita di guadagno in caso di malattia; - dichiarazione 7 dicembre 2001 della _____, attestante il puntuale pagamento dei premi Cassa pensioni LPP; - dichiarazione 10 dicembre 2001 dell'Ufficio imposte del comune di _____ attestante che la ditta _____ ha pagato tutte le imposte dell'anno 2001; che, a mente dell'insorgente, eventuali difetti avrebbero dovuto essere rilevati al momento dell'apertura delle offerte; non rilevando il verbale d'apertura alcun difetto formale, l'esclusione dalla gara sarebbe quindi ingiustificata; che all'accoglimento del ricorso si è opposto l'ULSA, asserendo che la ricorrente avrebbe omesso di produrre la dichiarazione comprovante il pagamento delle imposte comunali; che ad identica conclusione sono pervenuti il municipio e la _____ con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e l'impugnabilità del provvedimento sono incontestabilmente date (art. 15 cpv. 1 CIAP; 4 DLACIAP; § 33 a e d DirCIAP); che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAMM); che la decisione impugnata esclude la ricorrente e delibera alla resistente _____; che la ricorrente contesta anzitutto l'esclusione della sua offerta dall'aggiudicazione; subordinatamente censura la delibera; che ai fini del presente giudizio occorre anzitutto verificare se sia giustificata la decisione del municipio di escludere la ricorrente dall'aggiudicazione per inosservanza della prescrizione del capitolato relativa alla documentazione che i concorrenti erano tenuti ad allegare all'offerta sotto comminatoria d'estromissione; che, avendo il committente estromesso l'offerta della ricorrente senza valutarla, l'eventuale accoglimento del ricorso comporta inevitabilmente l'annullamento della delibera impugnata, con conseguente rinvio degli atti al municipio affinché - valutata l'offerta della ricorrente - renda una nuova decisione sulle offerte rimaste in lizza; che, per principio, al momento dell'apertura delle offerte il committente è tenuto a verificare la completezza della documentazione d'offerta inoltrata dai concorrenti; eventuali insufficienze devono essere menzionate nel verbale di apertura; che, in concreto, il verbale di apertura non ha rilevato alcuna insufficienza dell'offerta presentata dalla ricorrente; in particolare, non ha constatato che la ricorrente avrebbe omesso di allegare la documentazione richiesta dalla posizione 321.300 del capitolato a comprova del pagamento dei contributi sociali; che, già stando al verbale d'apertura, l'offerta in esame dovrebbe pertanto essere considerata completa; che, ad ogni buon conto, l'offerta della ricorrente trasmessa dal municipio a questo tribunale risulta corredata dagli stessi documenti che la _____ ha allegato al ricorso in esame, ossia: - dichiarazione 7 dicembre 2001 della Cassa compensazione AVS del Canton _____ comprovante il puntuale pagamento dei contributi AVS / AI; - dichiarazione 10 dicembre 2001 della _____, attestante il puntuale pagamento dei premi dell'assicurazione infortuni e perdita di guadagno in caso di malattia; - dichiarazione 7 dicembre 2001 della _____, attestante il puntuale pagamento dei premi Cassa pensioni LPP; - dichiarazione 10 dicembre 2001 dello Steueramt del comune di _____ attestante che la ditta _____ ha pagato tutte le imposte dell'anno 2001; che nel canton _____ le imposte cantonali e comunali vengono pagate al comune, per cui la dichiarazione dello Steueramt di _____ attesta il pagamento tanto delle imposte cantonali, quanto di quelle comunali; che del tutto

infondata appare di conseguenza la decisione dell'ULSA, ripresa dal municipio, di escludere la ricorrente dalla gara per non aver prodotto la dichiarazione attestante il pagamento delle imposte comunali; che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto, che gli atti vanno rinviati al municipio affinché, valutata l'offerta della _____ in base ai criteri d'aggiudicazione, renda una nuova decisione sulla base delle due offerte rimaste in gara; che la tassa di giustizia è a carico del comune resistente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 15 CIAP; § 23 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza: 1.1. la decisione 18 aprile 2002 del municipio di _____ che delibera alla _____ la fornitura dell'arredamento mobile per la _____ è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al municipio di _____ per nuova decisione. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico del comune resistente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.